



COMUNE DI TODI

Provincia di Perugia

Piazza del Popolo 29/30

Telefono 075/89561 – Pec: comune.todi@postacert.umbria.it

Codice Fiscale e P.I. n. 00316740547

CERTIFICAZIONI RICHIESTE AI CITTADINI NON APPARTENENTI ALL'UNIONE EUROPEA PER ACCEDERE ALLE AGEVOLAZIONI DI CUI ALL'ART. 3 DEL REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DELL'INDICATORE DELLA SITUAZIONE ECONOMICA EQUIVALENTE (ISEE) in applicazione al DPCM 159/2013 ai sensi della D.C.C. n. 26 del 24.03.2018

Ai sensi dell'art. 3, il Regolamento comunale per l'applicazione dell'indicatore della situazione economica equivalente si applica alle istruttorie per l'ammissione alle prestazioni sociali agevolate relative ai seguenti servizi:

- Servizi integrativi per la prima infanzia;
- Servizi di refezione scolastica;
- Servizi di trasporto scolastico;
- Servizi di pre e post scuola;
- Servizi attività educative estive – Servizi Sociali;
- Servizi socio-assistenziali;
- Servizi socio-sanitari;
- Edilizia Residenziale Pubblica;
- Contributi economici e agevolazioni tariffarie;
- Servizio educativo Nido d'infanzia.

Il Regolamento si applica altresì ai contributi di competenza di altri enti la cui procedura è demandata al Comune.

Per la richiesta delle agevolazioni e/o servizi di cui all'articolo 3 del Regolamento sopracitato, è necessaria la presentazione di certificati o attestazioni rilasciati dalla competente Autorità dello Stato estero di origine e/o provenienza, corredati di traduzione italiana autenticata dall'Autorità Consolare Italiana che ne attesta la conformità all'originale.

Tutti i componenti il nucleo familiare devono presentare tali certificazioni.

Ogni certificato deve contenere il timbro denominato:

“Apostille”, se lo Stato che lo ha emesso appartiene a quelli che hanno sottoscritto la convenzione dell'Aja del 5 ottobre 1961;

“Legalizzazione”, se lo Stato che lo ha emesso non appartiene a quelli che hanno sottoscritto la convenzione dell'Aja del 5 ottobre 1961.

Il timbro Apostille deve essere apposto sul documento originale all'estero dall'Autorità competente individuata dalla vigente normativa interna.

La legalizzazione deve essere effettuata dall'Ambasciata italiana all'estero.

Al certificato convalidato deve essere allegata una traduzione in lingua italiana, conforme al testo straniero, effettuata dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare, ovvero da un

traduttore ufficiale. In quest'ultimo caso anche la firma del traduttore deve essere apostillata o legalizzata.

La traduzione può essere effettuata anche in Italia da un traduttore che attesti con giuramento la conformità al testo originale presso il Tribunale o gli uffici del Giudice di Pace. Le spese per la traduzione gravano su chi ha conferito l'incarico.

Tale documentazione deve essere presentata in merito alle seguenti autodichiarazioni:

1. Composizione del nucleo familiare nel Paese di origine;
2. Attestazione sulla titolarità o non titolarità di diritti di proprietà immobiliare nel Paese di origine e/o di provenienza, quota posseduta in percentuale e valore ai fini IVIE;
3. Autoveicoli e altri beni durevoli, immatricolati nel Paese di origine, ovvero i motoveicoli di cilindrata di 500 cc e superiore, nonché navi e imbarcazioni da diporto intestati, alla data di presentazione della DSU.